

Sicilia

Legge regionale 2 agosto 2013 n. 11 (art. 1)

Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2013, n. 37, S.O. n. 22.

Art. 1 Finalità.

1. Fermo restando quanto previsto dalla [legge regionale 6 aprile 1996, n. 27](#), la Regione nell'ottica della diffusione del turismo sostenibile riconosce e regola, come forma complementare e di supporto per lo sviluppo turistico, l'albergo diffuso al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica;
- b) recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi nonché ridurre il consumo del territorio;
- c) incentivare l'economia dei centri storici e dei borghi nonché valorizzare i **centri commerciali naturali** definiti dall'[articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10](#);
- d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze;
- e) evitare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai circuiti turistici tradizionali nonché offrire nuove opportunità occupazionali.